



Milano, 14 settembre 2018

Spett.le
AZIENDA
SOCIALE SUD
EST MILANO
Via Sergnano, 2 -
20097 San Donato
Milanese (MI)

A mezzo pec: ASSEMI@legalmail.it

Oggetto: Approvazione Linee Guida integrative del D.P.C.M. n. 159/2013: illegittimo trattamento differenziato per i cittadini extra UE

Alla scrivente associazione - che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco delle associazioni e degli enti di cui all'art. 5 del D.lgs 215/2003 - è stata segnalata l'approvazione - con Deliberazione dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n. 2 del 21 febbraio 2018 - delle Linee Guida integrative del D.P.C.M. n. 159/2013.

In tali Linee Guida, si legge all'art. 3 co. 1 ter che *“Qualora i soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate siano coloro di cui all'art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 e questi non provvedano a consegnare agli Uffici competenti, congiuntamente all'istanza di richiesta del beneficio ed alla Attestazione ISEE in corso di validità, anche la documentazione o la certificazione rilasciata ai sensi del medesimo art. 3 comma 4 del DPR 445/2000, i servizi distrettuali e/o comunali non potranno applicare agevolazioni/servizi agevolati, fatta salva la successiva integrazione/regolarizzazione.”*

Le prestazioni sociali in questione sono regolate dal DPCM del 2013, il quale all'art. 1, precisa che *“Le prestazioni sociali”* sono i servizi e le prestazioni *“destinate a rimuovere situazioni di bisogno e di difficoltà”* e che le *“prestazioni sociali agevolate”* sono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma *“limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica.”*

In primo luogo va considerato che, se la materia dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate è regolata da fonte statale, le amministrazioni locali non hanno alcun potere per ritenere *“insufficiente”* l'ISEE: il quale, va ricordato, non costituisce autocertificazione, ma documento di provenienza dell'amministrazione rilasciato *“sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11”* (così l'art. 2, comma 6 DPCM citato).



La Vs amministrazione non è dunque in alcun modo abilitata a una intromissione in un sub-procedimento che è di competenza di altra amministrazione e che è volto al rilascio di un documento che, per legge, è sufficiente per l'accesso alle prestazioni. E tanto basterebbe a dar conto della illegittimità della previsione.

In ogni caso, va anche considerato che, ai sensi del DPCM citato, per la determinazione del reddito ai fini ISEE sono considerati anche i “*redditi relativi agli immobili all'estero non locati*” (art. 4 comma 2 lett.g) che non sono indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF; inoltre, per la determinazione del patrimonio va considerato anche il “patrimonio immobiliare all'estero” (art. 5 comma 3), così come, per quanto riguarda le componenti del patrimonio mobiliare, vanno considerate anche quelle “detenute all'estero” (art. 5 comma 4)

Ebbene, tali componenti reddituali sono “**autodichiarate dal dichiarante**” nella DSU (articolo 10, comma 7 e 8) **senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e stranieri** (ferma restando ovviamente la facoltà di controllo ai sensi dell'art. 11 del DPCM).

In sostanza, per l'accesso alle prestazioni sociali, l'ordinamento ha superato la previsione di cui all'art. 3 DPR 445/2000, prevedendo che non vengano posti a carico del richiedente, che già si trova in condizioni economiche disagiate, oneri documentali che risulterebbero spesso avere un costo superiore al beneficio richiesto, che introdurrebbero un trattamento differenziato tra italiani e stranieri in contrasto con il vincolo paritario imposto dagli artt. 2 e 41 TU immigrazione e che, comunque, sono spesso di impossibile adempimento per la non disponibilità, da parte delle autorità del paese di origine, a rilasciare documenti attestanti “l'impossidenza” di beni o redditi.

Anche sotto tale profilo dunque il riferimento al DPR 445 cit. appare del tutto inconferente.

Vi invitiamo pertanto a modificare l'art. 3 comma 1 ter delle Linee Guida nel senso sopra indicato, garantendo in tal modo la parità di opportunità e di condizioni di accesso a italiani e stranieri.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in mancanza di tempestivo riscontro, ci attiveremo anche in sede giudiziaria avvalendoci della legittimazione concessa dall'art.5 D.lgs 215/03, al fine di ottenere il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione ASGI

dott.ssa Paola Fierro